



Unione Italiana Lavoratori Pubblica

**Amministrazione
AGENZIA ENTRATE**

Coordinamento Regionale Campania

Alla Direttrice Regionale della Campania
Dott.ssa Claudia Cimino

e.p.c. Al Direttore della D.P.2 di Napoli
Dott. Pellegrino Eboli

Al Coordinamento Nazionale UILPA
Agenzia Entrate - Roma

Oggetto: Responsabilità di firma delle comunicazioni di notizia di reato (CNR).

Gentile Direttrice,

con l'allegata nota del 20 febbraio u.s. (**all. 1**), il Coordinamento Provinciale di Napoli della scrivente O.S., segnalava al Direttore Provinciale di Napoli 2, la problematica relativa alla generalizzata e non condivisibile attribuzione della responsabilità di firma delle denunce penali in capo ai funzionari istruttori, nell'ambito delle attività di accertamento. In particolare, veniva rappresentato che diversi colleghi avevano segnalato alla scrivente O.S., "pressioni" per la sottoscrizione delle citate denunce penali e che detto comportamento risultava in palese contrasto con le istruzioni operative previste dalla circolare n. 154 del 4/8/2000 del Ministero delle Finanze, laddove, al punto 7, è chiaramente riportato: "... *E' da ritenere che, in ragione della ripartizione di attribuzioni all'interno degli uffici dell'amministrazione finanziaria, l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione incombono sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi.*".

Tale condivisibile documento di prassi, sottolineava e focalizzava, sia sotto il profilo giuridico che "organizzativo", la corretta imputazione della responsabilità della CNR correlata alla delega di firma dell'atto impositivo. Una diversa "attribuzione", infatti, avrebbe indebitamente gravato di responsabilità i funzionari istruttori, peraltro non titolari di delega di firma dell'atto tributario, in ordine alla corretta individuazione e qualificazione della fattispecie rilevante ai fini penali (che peraltro, potrebbe non essere condivisa dal funzionario firmatario dell'atto). Diverso, invece, appariva il caso in cui il funzionario fosse stato incaricato di verifica esterna, laddove il funzionario era già titolare di "delega di firma" del PVC ed agiva in qualità di ufficiale o agente di polizia tributaria, come del resto espressamente prevedeva la richiamata circolare n. 154 del 2000.

Il Coordinamento Provinciale UILPA Entrate allegava, al riguardo, la nota della Direzione Regionale delle Marche prot. 20148 del 28/07/2017 (**all. 2**) che chiariva l'attribuzione delle responsabilità di sottoscrizione delle denunce penali in capo ai funzionari delegati alla firma dei rispettivi atti, invitando la Direzione Provinciale ad esercitare i suoi poteri organizzativi e di controllo finalizzati a riportare correttezza giuridica, organizzativa e di assunzione di responsabilità nella suddetta materia.

In replica alla richiesta formulata dalla citata O.S, la Direzione Provinciale 2 di Napoli, con nota prot. R.U. 0044736.24-02-2023 a firma del dott. Pellegrino EBOLI (**all. 3**), replicava che a mente degli artt. 331 e 332 del c.p.p. si evinceva inequivocabilmente che "la comunicazione di reato, qualsiasi essa sia, deve essere redatta ed inoltrata dal soggetto che ha accertato i fatti e rilevato le prove ed in quanto soggetto che è a piena conoscenza degli stessi. Peraltro, presso questa Direzione Provinciale, nella Disposizione di servizio n° 17/2017 del 1° marzo 2017, testualmente si afferma

“Rapporti penali. La sottoscrizione dei rapporti penali all’Autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.p. compete agli impiegati che, nell’esercizio o a causa della loro funzione, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio. La sottoscrizione della lettera di trasmissione del rapporto penale compete al Capo Ufficio controlli o al competente Capo area o al Direttore dell’Ufficio territoriale. Di conseguenza, rimane inalterato l’obbligo per l’impiegato di redigere e trasmettere il rapporto penale alle autorità competenti. Comunque della materia devono essere investiti gli organi superiori.”.

La risposta fornita dalla Direzione Provinciale 2 di Napoli non appare affatto condivisibile.

Ed invero, come chiaramente già evidenziato nella nota della Direzione Regionale delle Marche prot. 20148 del 28/07/2017 (all. 2 cit.), sulla scorta delle norme ivi richiamate (art. 331 del Codice di Procedura Penale; art. 51 del DPR 633/1972; art. 31 del DPR 600/1973; art. 53 bis del DPR 131/1986), nonché dei documenti di prassi esistenti (Risoluzione n. 1440 del 9/11/1989; Circolare n. 196 del 15/7/1995; Circolare n.154 del 4/8/2000; Nota prot. 36709 del 9/3/2017 della Direzione Centrale Accertamento), si ritiene che possa affermarsi che nel caso in cui il fatto costituente reato derivi dalla rideterminazione del reddito o del volume d'affari (o, in generale, dalla rideterminazione della base imponibile e/o dell'imposta dovuta), il soggetto onerato alla sottoscrizione della CNR è il titolare dell'ufficio (di norma il Direttore Provinciale) ovvero il soggetto che sottoscrive l'atto di accertamento su delega del titolare dell'ufficio, allorquando l'accertamento si basa sull'istruttoria svolta in ufficio, ovvero senza attivare una verifica o un accesso presso la sede e/o abitazione del contribuente (c.d. accertamento “a tavolino”). Nel caso ipotizzato, il funzionario istruttore, assegnatario del fascicolo, avrà cura di predisporre la CNR (utilizzando, se esistenti, i modelli approvati dal Direttore Provinciale) e presentarla al soggetto che ha il potere di firma dell'atto di accertamento (quindi al Direttore Provinciale o al delegato) per la relativa sottoscrizione.

In deroga a quanto previsto in precedenza, nel caso in cui la rideterminazione della base imponibile e/o dell'imposta dovuta emerga già durante una verifica oppure un accesso presso la sede e/o abitazione del contribuente, i soggetti onerati alla sottoscrizione della CNR sono tutti i componenti il nucleo che hanno redatto e sottoscritto il processo verbale di constatazione; fermo restando l'obbligo che ricade su ciascun verificatore, è possibile in ogni caso predisporre e sottoscrivere un'unica CNR (arg. ex art. 331 del cpp, terzo comma).

In ogni altro caso, se il fatto costituente reato deriva da situazioni diverse da quelle sopra indicate, il soggetto onerato alla sottoscrizione della CNR è il soggetto che nell'esercizio, o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, ha avuto cognizione del fatto (cioè della notizia di reato perseguibile di ufficio).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, raccogliendo l'invito del Direttore Provinciale di Napoli 2, la scrivente O. S., stante anche la delicatezza della materia, chiede a Codesta Direzione Regionale della Campania, nell'esercizio dei superiori poteri organizzativi e di controllo, di emanare apposite istruzioni operative al fine dell'adozione di corretti ed uniformi comportamenti da parte delle varie articolazioni territoriali della Campania.

Napoli, 07 marzo 2023

Il Coordinamento Regionale UILPA Entrate Campania

*Angela Russo
Antonio Vitiello
Giacomo Corsale
Leucio Zollo*



Unione Italiana Lavoratori Pubblica

Amministrazione

AGENZIA ENTRATE

Coordinamento Provinciale Napoli

Al Direttore della D.P.2 di Napoli
Pellegrino Eboli

e.p.c. Al Coordinamento Regionale Entrate
UILPA

Oggetto: Responsabilità di firma delle denunce penali effettuate dai funzionari in servizio nella D.P. 2 di Napoli.

Egregio Direttore, con la presente si evidenzia una problematica relativa ad una non condivisibile attribuzione della responsabilità di firma delle denunce penali, che i funzionari sono chiamati ad effettuare nel contesto delle attività istituzionali svolte. Infatti, da vari colleghi, sono state segnalate "pressioni" per la sottoscrizione, con conseguente l'attribuzione di responsabilità, in calce alle Informative di Reato.

Questo comportamento si pone in palese contrasto con le istruzioni operative previste dalla condivisibile circolare n. 154 del 4/8/2000, dell'ex Ministero delle Finanze, con cui furono illustrate le principali novità derivanti dall'introduzione del D.L.vo n. 74/2000 in materia di reati tributari. In particolare, il punto 7 della citata circolare, peraltro non superato da successiva prassi, chiarisce l'esigenza che: "...E' da ritenere che, in ragione della ripartizione di attribuzioni all'interno degli uffici dell'amministrazione finanziaria, l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione incombono sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi." Tale condivisibile previsione, sia sotto il profilo giuridico che "organizzativo", sottolinea e focalizza la corretta imputazione della responsabilità anche penale. Una diversa "attribuzione", quindi, sposta indebitamente la responsabilità su soggetto a cui non compete, con la duplice conseguenza negativa che il funzionario non titolare di delega di firma dell'atto tributario è gravato da responsabilità (anche penale) non sua. Ne consegue, inoltre, che la correttezza procedurale della stessa segnalazione potrebbe risultarne inficiata sotto il profilo della correttezza giuridica. Non da ultimo, si esporrebbe, indebitamente, il funzionario alla possibile "contro querela" da parte del contribuente che potrebbe anche far caducare gli effetti della stessa denuncia in quanto il soggetto che firma la segnalazione penale non è, di fatto, titolato a farlo. Solo in sede di verifica esterna, dove il funzionario è già titolare di "delega di firma" del PVC nonché opera nella veste di ufficiale o agente di polizia tributaria, la richiamata circolare prevede anche la responsabilità nella sottoscrizione della denuncia/segnalazione penale a carico di tutti i componenti il nucleo di verifica.

E', infine, necessario segnalare che la nota della Direzione Regionale delle Marche prot. 20148 del 28/07/2017 che ad ogni buon fine si allega, oltre a confermare quanto sopra riportato, chiarisce in modo inequivocabile, l'attribuzione delle responsabilità di sottoscrizione.

Tanto premesso, alla luce di quanto esposto in precedenza, si invita codesta Direzione Provinciale ad esercitare i superiori poteri organizzativi e di controllo finalizzati a riportare correttezza giuridica, organizzativa e di assunzione di responsabilità nella suddetta materia.

In attesa di un sollecito riscontro, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Napoli, 20 febbraio 2023

Il Coordinatore Provinciale di Napoli UILPA Entrate

Antonio Vitiello



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

UILPA Coordinamento Regionale Lazio Agenzia Entrate

Via Giorgione n°106 - 00147 Roma

e-mail: entrate.regionali@uilpa.it

 Uilpa Entrate

Alla Direzione Regionale Lazio
Alla c.a. della Direttrice Regionale
Dott.ssa Ersilia Strumolo

e.p.c.

Alle DD.PP. I, II e III di Roma

Alle DD.PP. di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

All' UPT di Roma

Al SAM di Roma

OGGETTO: Informativa reato ex art. 331 c.p.p. Responsabilità firma denunce penali funzionari.

Gentile direttrice,

negli Uffici del Lazio vige la prassi consolidata che le informative ex art. 331 c.p.p., redatte a seguito di un atto del proprio Ufficio da cui discende notizia di reato, vengano fatte sottoscrivere dalla Funzionaria o dal Funzionario che redige l'atto.

Tale comportamento è in netta antitesi con la circolare n. 154 del 4/8/2000, dell'allora Ministero delle Finanze, la quale, al punto 7, recita che **"in ragione della ripartizione di attribuzioni all'interno degli Uffici, l'obbligo di denuncia e, di conseguenza, le responsabilità penali connesse alla sua eventuale omissione, incombono sui funzionari delegati alla firma degli atti impositivi"**.

D'altronde non potrebbe essere diversamente, atteso che l'art. 331 c.p.p. fa riferimento ai "pubblici ufficiali o agli incaricati di un pubblico esercizio, che nell'esercizio o causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio".

Ed è chiaro che le funzioni istituzionali vengono svolte attraverso il procedimento amministrativo attivato dall'Ufficio, procedimento che esplica la sua efficacia attraverso il provvedimento amministrativo (impositivo) sottoscritto dal Funzionario o dalla Funzionaria delegata alla firma, non da coloro i quali redigono l'atto.

Disciplinare diversamente l'attribuzione, comporterebbe che i Colleghi si assumano una responsabilità non propria, in aggiunta anche penale.

Oltre ad esporli ad una possibile denuncia del Contribuente. Segnaliamo la recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione¹ che ha condannato dei Colleghi in servizio negli Uffici

¹ Cass. Civile, Ordinanza Sez. 3 Num. 5984 pubblicata il 28/02/2023.

del Lazio, a risarcire un contribuente perché con i propri accertamenti avrebbero “indotto in errore il PM”.

Limitatamente alla verifica esterna, la circolare n. 154 del 4/08/2000 in argomento, prevede che la denuncia ex art. 331 c.p.p. venga sottoscritta da tutti i componenti del nucleo di verifica, visto che l’obbligo della trasmissione alla competente Procura della Repubblica sorge all’atto della constatazione del fatto costituente reato.

La UILPA le chiede, pertanto, di assumere le iniziative tali da ricondurre l’argomento sotto il corretto profilo, sia dal punto di vista organizzativo che giuridico, atteso che in molti Uffici del Lazio si continua ad applicare la prassi in argomento, difforme da quanto disposto dall’Amministrazione finanziaria.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

Roma, 14 marzo 2023

Il Coordinamento UILPA Entrate di Roma e Lazio